IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

DISPOSIZIONE N. **103**

DI DATA: **01/12/2023**

OGGETTO: **AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO A BASAMENTO DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO Q1 - CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK. CIG ZC23D755B7**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2023.12.07 13:06:34 +01'00'

☑ impegno 1686/2023

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca di data 30 luglio 2021, avente ad oggetto la "Ripartizione del fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese. Assegnazioni del Ministero dell'Università e della ricerca - Art.1, comma 14, legge n. 160/2019", che assegna all'Ente un finanziamento decennale per un ammontare complessivo di € 33.000.000,00 per la realizzazione del Progetto e-ARGO "Realizzazione di un centro servizi per la condivisione di competenze ed infrastrutture tra ricerca e imprese";

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del suddetto Progetto e-ARGO, l'Amministrazione con Determinazione del Direttore Generale n. 140 di data 03/05/2023, ha approvato gli atti di gara e ha aggiudicato la fornitura, installazione e messa in funzione di un microscopio elettronico a trasmissione con correttori di aberrazione sonda e immagine e spettrometri EELS ed EDS, e di un microscopio elettronico in trasmissione per analisi tomografiche dotati di servizi accessori, nell'ambito dei progetti E-ARGO e QUANTUM;
- nelle more della realizzazione del nuovo edificio X atto a ospitare i laboratori di microscopia elettronica (LAME) si rende, pertanto, necessario realizzare un laboratorio destinato all'operatività del microscopio elettronico in trasmissione per analisi tomografiche, i cui lavori, secondo cronoprogramma, andranno completati entro il mese di marzo 2024;
- l'Amministrazione ha individuato all'interno dei campus di Basovizza un locale situato presso l'edificio Q1 con idonee caratteristiche per ospitare il microscopio elettronico a trasmissione che, tuttavia, richiede alcune modifiche strutturali e impiantistiche propedeutiche alla sua installazione e messa in funzione, tra le quali la realizzazione di una fondazione in cemento armato a basamento della suddetta strumentazione;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione di una fondazione in cemento armato a basamento di un microscopio elettronico da installare nel locale di cui sopra;

RICHIAMATI

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificata dal D.L. n. 52/2012, nella formulazione introdotta dalla Legge di conversione n. 94/296 e s.m.i. in merito all'obbligo delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MEPA per importi uguali o superiori ad € 5.000,00, IVA esclusa;
- l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dispone "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";
- l'art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, con cui si prevede che ai beni e ai servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO:

- che a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta ai seguenti soggetti risultati in possesso dei requisiti richiesti:
 1. Costruzioni Macor di Macor Mauro, Via Dolina 544/2, 34018 San Dorligo della Valle (TS), P. IVA 00974570327;
 2. Impresa Edile Riadattare S.r.l., Via Cadorna Luigi, n° 21, 34123 Trieste (TS) ,C. F. e P. IVA 00967440322;
- che l'unico preventivo pervenuto è quello presentato dalla società Costruzioni Macor di Macor Mauro che ha offerto un prezzo di Euro 21'728,95 (euro ventunomilasettecentoventotto/95) IVA esclusa, di cui Euro 14'000,00 di costi relativi alla manodopera, per un ammontare di Euro 26'509,32 (euro ventiseimilacinquecentonove/32) IVA compresa;

CONSIDERATO che:

- il prezzo proposto dalla società Costruzioni Macor di Macor Mauro risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato;
- la società Costruzioni Macor di Macor Mauro ha recentemente svolto per conto di un utente insediato nel campus dell'ente l'incarico di realizzazione di un rinforzo strutturale dei solai di copertura e del piano terra dell'edificio Q1 per l'inserimento di macchine statiche, con piena soddisfazione di tutte le parti interessate, dimostrando elevata diligenza, professionalità e competenza;

CONSIDERATO che la suddetta società ha, pertanto, già acquisito adeguata conoscenza delle caratteristiche strutturali dell'edificio oggetto dell'incarico e delle esigenze dell'Amministrazione e può pertanto eseguire l'incarico in tempi rapidi e compatibili con la consegna del microscopio elettronico già programmata;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società Costruzioni Macor di Macor Mauro, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;
- di non richiedere la garanzia definitiva di cui dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 in considerazione del limitato ambito di intervento e numero di lavorazioni da effettuare per l'opera in oggetto;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 26'509,32 IVA compresa, sul capitolo 2205 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI, progetto 99197 " E-argo", che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, in ragione dell'importo contrattuale;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è ZC23D755B7;
- che il Responsabile Unico del progetto per il presente procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, ing. Gianni Cozzi;
- che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 gennaio 2023, n. 2, con la quale è stata da ultimo operata la revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle competenze e responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio di data 31 marzo 2023, n. 5 che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 30 ottobre 2023, n. 334, è stato con cui è stata confermata al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 6 novembre 2024;
- la disposizione del Direttore Generale di data 26 luglio 2023, n. 250, relativa all'aggiornamento dell'assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto dell'Ente delegati a valere sul bilancio di previsione 2023;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, all'affidamento del contratto alla società Costruzioni Macor di Macor Mauro, alle condizioni di cui all'ordine di acquisto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra citate;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro euro 26'509,32 IVA compresa, sul capitolo 2205 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI, progetto 99197 " E-argo", che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione;
- di non richiedere garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36 del 31/03/2023.

Istituto Opere e Impianti
IL DIRETTORE
Gianni Cozzi

GIANNI COZZI

Firmato digitalmente da GIANNI COZZI
Data: 2023.12.01 13:20:02 +01'00'

Allegati: Schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO A BASAMENTO DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO Q1 – CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK

CIG ZC23D755B7

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Ing. Gianni Cozzi, Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la ditta Impresa Costruzioni Macor di Macor Mauro, con sede legale in Dolina 544/2 – Zona Artigianale, 34018 San Dorligo della Valle (TS), iscritta al registro delle imprese di Friuli-Venezia Giulia in data 16/08/1999 al n. MCRMRA64S25L424V, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. TS114807 C.F. MCRMRA64S25L424V, P.I. 00974570327, rappresentata dal sig. Marco Macor, C.F. MCRMRA64S25L424V, in qualità di titolare firmatario

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 – Oggetto 4
Art. 3 – Durata dei lavori 4
Art. 4 – Stipulazione del contratto, corrispettivo e contabilizzazione 4
Art. 5 - Termini di esecuzione dei lavori 6
Art. 6 – Clausole penali 6
Art. 7 - Consegna e inizio dei lavori 6
Art. 8 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe 6
Art. 9 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione 7
Art. 10 - Presa in consegna dei lavori ultimati 7
Art. 11 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 7
Art. 12 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione 11
Art. 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 11
Art. 14 - Clausola di riservatezza 11
Art. 15 – Garanzia definitiva 11
Art. 16 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 18 – Recesso 13
Art. 19 – Recesso per giusta causa 13
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 13
Art. 21 – Subappalto 13
Art. 22 – Risoluzione per inadempimento 13
Art. 23 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione 14
Art. 24 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 14
Art. 25 – Responsabile unico del progetto 14
Art. 26 – Disposizioni anticorruzione 15
Art. 27 – Foro di competenza 15
Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 15

Premessa

1. Con disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, n. ___ di data _____, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), che prevede l'affidamento diretto di lavori, di importo inferiore a 150'000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i lavori di realizzazione di una fondazione in cemento armato a basamento di un microscopio elettronico da installare presso l'edificio Q1 – campus di Basovizza di Area Science Park alla società Costruzioni Macor di Macor Mauro, (di seguito denominata Appaltatore);
2. l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 99 e 100 del Codice;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;
4. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il preventivo dell'Appaltatore di data 24 novembre 2023, il Capitolato tecnico prestazionale (allegato P-01) e le clausole vessatorie (allegato P-02).
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza, contrasto o dubbi interpretativi, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato tecnico descrittivo.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto i lavori di realizzazione di una fondazione in cemento armato a basamento di un microscopio elettronico da installare presso l'edificio Q1 – campus di Basovizza di Area Science Park.
2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel documento allegato P-01 Capitolato tecnico prestazionale.
3. L'Appaltatore dichiara, di aver esaminato la documentazione relativa ai lavori in oggetto e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi effettuabili, il progetto adeguato e il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 – Durata dei lavori

1. Il contratto, che sarà attivo dalla data di sottoscrizione dello stesso, terminerà secondo le seguenti tempistiche:
 - Fase 1: completamento del plinto compresa finitura superficiale, da concludersi tassativamente entro il 31 Gennaio 2024;
 - Fase 2: ancoraggio delle strumentazioni da laboratorio, da concludersi successivamente alla consegna della strumentazione, entro il 31 Marzo 2024.

2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei lavori e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 – Stipulazione del contratto, corrispettivo e contabilizzazione

1. Il contratto viene stipulato a corpo: la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
2. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai lavori indicati all'art. 2, viene fissato in € 21.728,95 (euro ventunomilasettecentoventotto/95) IVA esclusa, pari a € 26.509,32 (euro ventiseimilacinquecentonove/32) IVA compresa. Le spese relative alla manodopera ammontano a € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) IVA esclusa.
Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito

indicato:

- 90%, al completamento della Fase 1 indicata all'Art. 3;
- 10%, al completamento della Fase 1 indicata all'Art. 3.

3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
11. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, formula richiesta all'Amministrazione di revisione dei prezzi. L'istruttoria è condotta dal Responsabile unico di progetto, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Qualora disponibili, si tiene conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.
12. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
13. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
14. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito sul

conto corrente bancario "dedicato" n. 000000353513 intestato a Impresa Costruzioni Macor di Macor Mauro presso BCC Venezia Giulia Agenzia di Trieste – Roiano, cod. ABI 08877 CAB 02201 CIN N sul quale è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute il Sig. Macor Mauro, codice fiscale MCRMRA64S25L424V, veste rappresentativa Titolare firmatario, con esclusione di responsabilità per Area da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 5 - Termini di esecuzione dei lavori

La consegna sarà unica e non frazionata. L'Appaltatore provvederà al completamento dei lavori nei termini offerti in sede di gara, che dovranno in ogni caso essere completati entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi.
I termini decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori; in detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l'installazione del cantiere e 10 (dieci) giorni di condizioni climatiche avverse.
La consegna dei lavori avverrà con la sottoscrizione di un verbale redatto in contradditorio con l'impresa affidataria.
L'esecutore comunicherà per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori.

Art. 6 – Clausole penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dele attività previste dal presente contratto rispetto al termine oggetto di cui all'art. 3, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile unico di progetto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata esecuzione dei lavori a causa di sciopero aziendale.

Art. 7 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di domande o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario della precedente gara che non abbia preso in consegna i lavori è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 8 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

Le sospensioni, le riprese dei lavori, e le eventuali proroghe saranno disposte secondo quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non costituiscono motivo di giustificato ritardo dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione, i ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante o alla Direzione Lavori quali in particolare:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se diverso dal Direttore Lavori;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale.

Art. 9 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà ad accertare l'ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile decorrente dalla formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori.
Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sarà redatto il relativo certificato, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
La comunicazione di fine lavori presuppone che l'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile alla fattispecie.

Art. 10 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante ha facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.
La consegna anticipata delle opere è subordinata all'ottemperanza alle previsioni dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
8. L' Appaltatore si impegna a fornire le prestazioni in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tali prestazioni saranno fornite con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dei lavori in oggetto.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. Le attività in oggetto non determinano l'obbligo di redazione del DUVRI, trattandosi di attività che rientrano all'interno del Titolo IV del D. Lgs 81/08.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
13. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
14. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.
15. L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile.
16. L'Appaltatore dovrà provvedere alla presentazione, prima della fornitura in cantiere, di apposite schede tecniche dei materiali per le verifiche previste dall'art. 6 del D. MIT n. 49/2018, tenendo conto che la DL avrà a disposizione un tempo utile di 30 (trenta) giorni per l'analisi delle suddette schede, per provvedere all'approvazione oppure alla richiesta di modifica o integrazione e alla successiva nuova valutazione nel termine di 15 (quindici) giorni.
16. L'Appaltatore dovrà fornire alla DL, oltre a quanto stabilito nel punto 15, prima della posa dei materiali per i quali è richiesta certificazione ai sensi del DPR 246/93, preventivamente all'ingresso in cantiere, schede atte a definire le caratteristiche dei materiali da approvvigionare e la relativa tipologia di marcatura CE per l'approvazione da parte della direzione lavori (DL). Ad approvazione avvenuta da parte della DL, l'Appaltatore potrà approvvigionare il materiale fornendo contestualmente alla DL la scheda tecnica e la certificazione di marcatura CE. A tali fini l'Impresa predispone, redige e aggiorna apposito registro che dovrà essere di volta in volta controllato e approvato dalla DL;
17. Preventivamente all'inizio delle lavorazioni e all'installazione delle apparecchiature impiantistiche, l'Appaltatore è tenuto, a semplice richiesta della DL e senza alcun compenso particolare, a realizzare una campionatura esecutiva delle lavorazioni e delle realizzazioni previste in progetto. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore, a nessun titolo, per le campionature eseguite, sia in caso di approvazione da parte della DL sia in caso contrario.
18. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, previa richiesta della Direzione Lavori, copia degli ordini di materiali, attrezzature, impianti o apparecchiature fatti dall'Appaltatore alle ditte fornitrici, al fine di

verificare il rispetto dei tempi contrattuali;
19. L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e posa di almeno un (1) tabellone, con scritte e dimensioni tali da consentire una corretta lettura da una distanza di almeno 50 metri e/o con dimensioni fissate insindacabilmente dalla Direzione Lavori. La posizione di posa verrà indicata dalla Direzione Lavori. La forma ed i contenuti del succitato tabellone dovranno soddisfare le previsioni della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959, nonché della circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 del 1° giugno 1990 e in ottemperanza al Codice;
20. L'Appaltatore dovrà risarcire i danni a persone o cose in dipendenza all'esecuzione dei lavori e in particolare, i danni arrecati ad altre proprietà esterne alle aree da occupare per l'esecuzione delle opere affidate;
21. L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina in cantiere, con immediato allontanamento e sostituzione di personale che operi con imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altra cond
non dignitosa. Tale richiesta può essere avanzata dalla Stazione Appaltante o dalla Direzione Lavori;
22. L'Appaltatore dovrà mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private, le opere di irrigazione e di scolo;
23. L'Appaltatore dovrà eseguire e assumere, a propria cura e spese, tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente l'area di cantiere, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e che, pertanto, l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità di coloro che sono insediati presso, o che frequentano, il Comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.;
24. L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere nell'area d'intervento, alla fornitura e posa in opera di una recinzione, anche mobile, e di tutte quelle opere che si renderanno necessarie per segnalare adeguatamente la presenza del cantiere, seguendo le prescrizioni del PSC e quelle impartite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
25. Per quanto riguarda le forniture energetiche e di acqua corrente per il cantiere eventualmente occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore le forniture impiantistiche presenti in sito. L'Appaltatore eseguirà a proprio onere e spese gli allacciamenti (posa di cavi, di quadri elettrici, di tubi, opere provvisionali ecc.), in conformità alle normative vigenti in materia, concordando con la DL e la Stazione Appaltante le modalità e le tempistiche di esecuzione. Gli oneri a carico dell'appaltatore sono comprensivi anche di eventuali progettazioni e prove di collaudo degli impianti. Nessun altro onere spetterà alla Stazione Appaltante;
26. L'Appaltatore dovrà assicurare e non intralciare in ogni caso l'attività operativa esistente che si svolge nelle aree adiacenti a quelle di cui all' intervento. Dovrà pertanto provvedere a conservare adeguate strutture di delimitazione del cantiere ed a eventualmente modificarne i limiti ogni qualvolta ritenuto necessario a giudizio insindacabile del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e della Direzione dei Lavori e dell'Amministrazione;
27. L'Appaltatore dovrà sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato speciale d'appalto. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali;
28. L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prove e ogni altra indagine che la Direzione Lavori riterranno necessari, provvedendo anche alla fornitura dell'apparecchiatura necessaria nonché degli eventuali apparecchi di misura, materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, consumi di energia ecc.;
29. L'Appaltatore dovrà fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
30. L'Appaltatore dovrà fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato speciale d'appalto;

31. L'Appaltatore dovrà presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti;
32. L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione, a richiesta della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori, di determinate lavorazioni al di fuori del normale e consueto orario di lavoro (ad esempio in orario notturno o giorni festivi), onde non arrecare disturbo alcuno all'attività lavorativa. Tale richiesta risulta un preciso onere contrattuale, per il quale non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun supplemento di prezzo, sia esso di tipo diretto o indiretto;
33. L'Appaltatore dovrà fornire fotografie e/o riprese filmate in formato digitale delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori, prima di ogni SAL o allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero per le quali la Direzione Lavori abbia previamente formulato la relativa richiesta. La documentazione fotografica, in formato digitale, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
34. L'Appaltatore dovrà allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori;
35. L'Appaltatore dovrà provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
36. L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e al trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogane, dazio, imposte, ecc.;
37. L'Appaltatore dovrà provvedere al mantenimento in perfetto stato d'efficienza delle opere eseguite fino all'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico ed emissione del certificato di regolare esecuzione – CRE – che dovrà avvenire nei termini di legge. Qualora la Stazione Appaltante decidesse di mettere in funzione gli impianti o decidesse di utilizzare le opere già eseguite, l'Appaltatore risponderà dell'insorgenza di eventuali difetti derivanti da vizi costruttivi o da imperfezione dei materiali impiegati;
36) provvedere all'approvvigionamento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, ed ove richiesti da parte degli Enti preposti;
38. L'Appaltatore dovrà rispettare la metodologia dell'accantieramento contenuta nell'apposito elaborato contenuto nel piano della sicurezza e coordinamento;
39. L'Appaltatore dovrà consentire il transito di mezzi e persone in adiacenza all'area esterna di cantiere, per garantire l'accesso alle attività preesistenti;
40. L'Appaltatore dovrà proteggere adeguatamente gli arredi, le apparecchiature elettroniche, le nuove pavimentazioni (mediante teli protettivi, feltri ecc.) effettuando inoltre una accurata pulizia finale;
41 L'Appaltatore dovrà garantire la costante pulizia e il decoro delle parti di edificio che non sono oggetto di lavorazioni ma che vengono utilizzate per accedere alle aree di cantiere (quali ad esempio atrii, corridoi, scale, marciapiedi e viabilità esterna);
42. L'Appaltatore dovrà effettuare al termine di ciascuna fase una accurata pulizia degli spazi e dei locali che sono stati oggetto delle lavorazioni tale da permettere il riposizionamento degli eventuali arredi e l'eventuale fruibilità degli spazi stessi;
43. L'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comune e/o da altri Enti competenti che possano interessare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
44. Nei prezzi si devono comprendere, ed in ogni modo si intendono compresi, oltre alle spese generali e all'utile dell'Appaltatore, anche quegli eventuali oneri per forniture accessorie e/o complementari, anche se non esplicitamente indicati ma necessari per realizzare i fini previsti nei dati tecnici di progetto come risulta indicato dallo schema di contratto, dal Capitolato speciale d'appalto, dagli articoli dell'Elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture;
45. Durante le operazioni dovrà essere garantito l'uso della parte dell'edificio non soggetta ad intervento da parte del personale e degli occupanti l'edificio;

46. Gli interventi volti alle modifiche alle reti impiantistiche interne che rendono necessario eseguire lavorazioni nelle parti dell'edificio non soggetti dell'intervento (reti acque reflue, di mandata di aria e di ripresa, reti alimentazione fan coil) dovranno essere preventivamente concordate con i gestori dell'edificio;
47. Per tutta la durata dei lavori dovrà essere garantita la continuità dell'attività scientifica svolta dagli utenti che occupano il fabbricato oggetto degli interventi previsti nel presente appalto. Pertanto, per le lavorazioni che, sotto questo aspetto, rivestono maggior criticità ed in particolare per quelle che comportano una temporanea assenza di alimentazione elettrica, termica o frigorifera, è compreso l'onere per l'Impresa appaltatrice, di effettuare le operazioni necessarie al di fuori dell'orario di lavoro degli utenti insediati in Area Science Park (orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) oppure in giornate festive e prefestive e, se necessario, in orari notturni, nonché l'eventuale loro esecuzione con modalità frazionate. Dette attività saranno realizzate sempre in orari prestabiliti e concordati preventivamente, con un anticipo di 5 giorni lavorativi, con la Direzione del consorzio (amministrativa e tecnica), il C.S.E: e la DL.
L'esecuzione delle lavorazioni sopra descritte costituisce un preciso onere contrattuale, per il quale non verrà corrisposto all'appaltatore alcun supplemento di prezzo - sia esso di tipo diretto o indiretto - e non comporta alcuna possibilità di richiesta di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti.
L'Appaltatore sarà direttamente responsabile e dovrà farsi carico di eventuali richieste di risarcimento danni per il mancato utilizzo delle sedi da parte delle società occupanti, qualora le stesse siano dovute all'impossibilità di utilizzo per la mancanza del servizio di riscaldamento o climatizzazione.

Art. 12 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà ad accertare l'ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile decorrente dalla formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori.
Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sarà redatto il relativo certificato, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
La comunicazione di fine lavori presuppone che l'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile alla fattispecie.

Art. 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 14 - Clausola di riservatezza

Omissis

Art. 15 – Garanzia definitiva

Omissis

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata i **codici CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZC23D755B7,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4

della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 18 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.
3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 19 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei lavori in oggetto, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 – Subappalto

Omissis

Art. 22 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nell'adempimento della prestazione per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 23 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 24 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 25 – Responsabile unico del progetto

1. il Responsabile unico del progetto è l'ing. Gianni Cozzi, Direttore dell'Istituto Opere e Impianti dell'Amministrazione.

2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 26 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 27 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
- ALLEGATO 2 – CLAUSOLE VESSATORIE